



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 19 Del 10-04-2020

Oggetto: Piano triennale fabbisogno del personale e approvazione programma annuale

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di aprile alle ore 12:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	SINDACO	P
MARINI FILIPPO	VICESINDACO	P
PERONI GIAMPAOLO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 11-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 11-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Sindaco n.02 del 20.03.2020 del Comune di Poggiodomo in merito allo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa dell'emergenza coronavirus COVID-19, in attuazione del Decreto Legge 16 marzo 2020 n.17 C.D. "CURA ITALIA";

VISTI:

- l'art. 89 D. Lgs. n. 267/2000 il quale, al comma 5, prevede testualmente *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari"*;
- l'art. 91 D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita *"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo"*;
- l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n.448 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- L'art. 6 D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 4 D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 il quale, ai commi 2 e 3, dispone *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle*

risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente

e

. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo definiscono, per le amministrazioni pubbliche, una metodologia operativa di orientamento nella predisposizione del Piano triennale del fabbisogno del personale da adattare, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore; in particolare, gli enti territoriali opereranno nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

ATTESO che il Piano triennale di Fabbisogno di personale, come indicato nelle suddette Linee guida, deve essere definito in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio dell'ente, nonché definito in armonia con gli obiettivi fissati nel ciclo della performance;

ATTESO altresì che il concetto di fabbisogno del personale implica un'attività di analisi sotto un duplice profilo riferito sia alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla *mission* dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sia alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa ed agli obiettivi da realizzare;

CONSTATATO inoltre che l'articolo 6 D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 175/2017 ha introdotto elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica non più intesa quale contenitore rigido dal quale partire per la definizione del PTFP e in grado di condizionare le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, ma

come valore finanziario di spesa potenziale massima finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze dell'ente(entro il quale va ricompresa la spesa del personale in servizio e quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 75/2017);

RILEVATO che la suddetta previsione deve necessariamente coordinarsi con le specifiche disposizioni in materia sia di gestione della dotazione organica(*in primis* art.91, c.4, D. Lgs. n.267/200) sia di limiti alla spesa di personale;

CONSIDERATO altresì che, nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, rappresentato dal limite imposto dall'art.1, comma 562, della Legge n. 296/2006, l'amministrazione potrà coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

VISTO l'art. 6 ter, comma 5, D. Lgs. N. 165/2001 il quale prevede che **ciascuna amministrazione pubblica comunichi**, secondo le modalità definite dall'articolo 60, le informazioni riguardanti le professioni e le relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni al Dipartimento della funzione **entro trenta giorni dalla loro adozione**. In assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

RILEVATO che la Dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, comma 562, Legge n. 296/2006 è pari ad € 116.985,28;

DATO atto che non risultano eccedenze di personale;

CONSIDERATO che il comune di Poggiodomo è stato interessato dal sisma del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno arrecato danni a molti immobili compromettendone totalmente o parzialmente l'agibilità;

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale consente ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità
;

VISTO l' articolo 1 dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 del 28 novembre 2016 che ripartisce tra le Regioni le unità di personale da assumere ed attribuisce ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vicecommissari, sulla base delle richieste pervenute dai comuni, le competenze per la definizione del numero delle unità di personale che ogni comune è autorizzato ad assumere;

VISTA altresì l'ordinanza del Vice commissario del Governo per la Ricostruzione n. 4 del 31.05.2017, con la quale il Comune di Poggiodomo è stato autorizzato, ex art. 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito in legge 229/2016, ad assumere n. 1 unità di personale a tempo determinato e precisamente un istruttore amministrativo di categoria C;

VISTO l'art. 1, comma 990 il quale testualmente recita. "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli [articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016](#), nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018"

VISTA la comunicazione del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nella Regione Umbria interessata dal sisma del 24.08.2016 trasmessa a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo comunale n. 2.866 del 29.12.2018, con la quale:

- autorizza la possibilità di ricorrere, fino al 31.12.2020, al personale assunto a tempo determinato alle medesime condizioni (unità e profili) di quanto già autorizzato a ciascun Ente per il 2018 con le ordinanze del vice commissario n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017;
- chiarisce che, in merito alla possibilità di prorogare i contratti in essere , ciascun Ente dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato;

VISTI:

- l'art. 19 del d. Lgs. 15.06.2015, n. 81 il quale nel disciplinare la durata massima dei contratti di lavoro a termine, fa salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivi;
- l'art. 50, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali il quale stabilisce che i contratti a termine hanno una durata massima di trentasei mesi;

RITENUTO pertanto di prorogare, per far fronte alle esigenze connesse al sisma 2016, nel rispetto della vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato, le seguenti assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 50 bis del DL n. 189/2016:

- 1 posto di Istruttore Amministrazione Cat. C, posizione economica C1, fino al 03.08.2020;

DATO ATTO che la dotazione organica del comune di Poggiodomo come risultante dalla propria deliberazione n. 19 del 23.03.2018 è la seguente:

DELIBERA DI GIUNTA n.19 del 10-04-2020 COMUNE DI POGGIODOMO

Tipo ruolo	Categoria					Totale
		A	B	C	D	
Tempo pieno	0	1	1	3		5
Tempo parz	0	0	0	0		0

DATO ATTO che il personale in servizio al 01.01.2020 è il seguente

Personale di ruolo

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Ruolo tempo pieno	Istruttore amministrativo	Cavani Valeria
1	B	B3	Ruolo tempo pieno	Operaio specializzato	Capozucca Marco

Personale tempo determinato sisma

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Assunzione sisma (art. 50bis 189/2016)	Istruttore amministrativo	Lattanzi Stefania
1	D	D1	Assunzione sisma art. 50 bis 189/2016 in convenzione Comune di Cascia 12 h	Istruttore tecnico direttivo	Ciammetti Andrea

Personale non di ruolo

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
-------	-----------	----------------	-----------------	---------	------

1	D1	D1	Art 110 Conv Comune di Monteleone di Spoleto 12h	Istruttore direttivo amministrativo-contabi le	Minni Sonia
1	D3	D3	Conv Comune di Sant'Anatolia di Narco 6h (c.557 art. 1 L. 311/2004)	Istruttore direttivo tecnico	Sabatini Sandro
1	Segretario comunale		Conv 9h		Canafoglia Valter

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 23.03.2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/01 con esito negativo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 31.12.2018 avente ad oggetto l'approvazione del Piano delle azioni positive 2018-2020;

RILEVATO che questo Ente risulta rispettoso delle condizioni previsti dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale e precisamente:

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. n. 185/2008;
- ha rispettato il termine per l'adozione del Bilancio e i termini per l'adozione degli altri documenti contabili e di quelli per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;
- ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dell'11.06.2011 e lo strumento esecutivo di gestione corrente bilancio con deliberazione della giunta comunale n. 25 dell'11.05.2018;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come emerge dal rendiconto di gestione 2017;
- ha rispettato il limite di spesa del personale anno 2008 (art. 1, comma 552 legge 296/2006);

RICORDATO che con propria deliberazione n. 19 del 23.03.2018, relativamente al fabbisogno del personale nel triennio 2018/2020, è stata deliberata l'assunzione di un istruttore amministrativo e di un operaio/autista scuolabus, le cui procedure sono state regolarmente avviate nell'anno 2018 e le assunzioni sono state effettuate nel corso del 2019;

DATO ATTO che la convenzione con il Comune di Sant'Anatolia di Narco scadrà il prossimo 31 Marzo c.a. e l'ente si troverà sprovvisto di una figura tecnica con ruolo da responsabile della medesima area;

RILEVATO che tutte le figure di categoria D in pianto organica risultano vacanti;

RITENUTO dover effettuare nell'anno 2020 l'assunzione di un tecnico, Categoria D a cui affidare anche la responsabilità dell'area;

VERIFICATO che il Revisore dei Conti di questo Ente, sulla presente proposta ha espresso parere favorevole;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria e personale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000,.

Con voti unanimi legalmente e favorevolmente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - nel triennio 2020/2022 è prevista l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico part-time (cat. D1)
 - l'ente ha rispettato tutti gli adempimenti per poter porre in essere delle assunzioni;
 - con le previsioni di spesa di personale dell'anno 2020 non viene superato il limite del tetto di spesa dell'anno 2008 pari ad € 116.895,28 come da prospetto allegato alla presente determinazione;
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio interessato l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134, 4° comma.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 17-04-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 10-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to C

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE